

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAVAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1979

Modifica del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa stabilita con legge 26 luglio 1965, n. 965, prevede che la pensione per i dipendenti degli enti locali e per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate venga calcolata sullo stipendio corrisposto od attribuito al momento del collocamento a riposo in relazione ad un'aliquota percentuale, corrispondente agli anni di servizio, fino al raggiungimento del 100 per cento della suddetta retribuzione quando si fossero raggiunti i quaranta anni di servizio utile.

Il quarto comma dell'articolo 1 della predetta legge prevede però che in caso di passaggio del lavoratore da un ente ad un altro, perchè il trattamento economico percepito ed assegnato al momento del collocamento a riposo venga preso come base del computo della pensione, è necessario che questi rimanga nell'ultimo ente almeno cinque anni, diversamente la pensione verrebbe calcolata in base allo stipendio percepito nell'ente di provenienza al momento del passaggio al nuovo ente, considerando come emolumenti da comprendersi nella lettera *b*) di cui allo stesso articolo 1 della medesima

legge, la differenza di stipendio fra quello percepito al momento del passaggio nel nuovo ente e quello corrisposto od assegnato al momento del collocamento a riposo. Gli emolumenti compresi nella lettera *b*) hanno una irrisoria valutazione.

Tale norma di salvaguardia era stata giustamente prevista per impedire che, nell'imminenza delle cessazioni dal servizio, avessero a verificarsi aumenti innaturali di retribuzione contributiva per effetto di facili e non giustificati passaggi da un ente ad un altro, tenendo conto che i trattamenti economici un tempo erano autonomamente determinati per i propri dipendenti dai singoli enti, il più delle volte tenendo conto solamente delle proprie disponibilità locali e senza badare ad una omogeneizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti di enti simili.

La Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, oltre ad applicare tale norma anche a coloro che continuano il servizio presso il medesimo ente dopo il compimento dell'età massima per la permanenza in servizio fissata dal regolamento organico

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'ente (generalmente sessantacinque anni), lo applica pure nei confronti:

di coloro che sono stati riassunti in servizio da un ente che ha assorbito l'ente dal quale dipendevano (esempio: dipendenti di un sanatorio, gestito dal consorzio anti-tubercolare provinciale, riassunti da un ospedale civile che ha assorbito il sanatorio stesso);

di coloro che sono stati trasferiti ad un nuovo ente, creatosi in seno ad un ente locale per effetto dell'istituzione autonoma di un servizio (esempio: dipendenti del servizio nettezza urbana di comune trasferiti alla azienda autonoma nettezza urbana creatasi a seguito del distacco del servizio nettezza urbana dal medesimo comune);

di coloro che continuano il servizio nel medesimo ente che ha cambiato denominazione e personalità giuridica (esempio: dipendenti di un sanatorio, gestito dal consorzio antitubercolare provinciale, resosi autonomo e trasformatosi in ospedale civile);

di coloro che passano ad altro ente locale non per volontà propria, ma per la soppressione di altro ente con iscrizione alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (esempio: dipendenti degli ex enti comunali di assistenza soppressi ed il cui servizio passa alla gestione diretta del comune con conseguente assorbimento del relativo personale, ex dipendenti degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza soppressi, assorbiti nella competenza da comuni, ex dipendenti dei patronati scolastici, passati alle dirette dipendenze dei comuni, ecc.).

Questo tipo di passaggi, oggi più che un tempo, si verificano spesso specialmente quando vengono attuate alcune riforme. In seguito ciò si verificherà in misura maggiore, specialmente quando si attuerà in modo completo la riforma sanitaria e verranno messe in atto, in modo pieno, le deleghe delle Regioni agli enti locali.

L'applicazione della predetta normativa del quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 965 del 1965 anche in questi casi, portando rilevantissimi danni ai lavoratori interessati, è ingiustificata ed ingiusta in quan-

to il passaggio da un ente ad un altro non è avvenuto per la loro libera scelta ma è stato reso necessario in seguito ai precisi atti amministrativi, frutto di scelte politiche di carattere generale, valutate utili alla collettività, e quindi non è dovuto al preciso e solo intento di ricercare, agli ultimi mesi di servizio, un maggiorato trattamento economico perchè questi dia luogo ad una maggiore pensione.

Per comprendere quanto il danno sia elevato basta esaminare un caso più volte verificatosi: ad un lavoratore di un comune passato all'azienda municipalizzata (sempre a seguito della costituita autonomia del servizio) il 1° giugno 1975 e collocato a riposo il 1° giugno 1979 viene conteggiata la pensione sulla retribuzione percepita dallo stesso prima degli ultimi contratti solo per il fatto che, svolgendo il medesimo servizio nello stesso luogo di lavoro, è passato giuridicamente alle dipendenze di altro ente, mentre se il servizio fosse rimasto al comune, allo stesso la pensione sarebbe stata conteggiata in base alla retribuzione derivante dall'applicazione anche degli ultimi contratti.

Che tale applicazione sia un atto di vera ingiustizia è palese anche se si considera che il lavoratore ed il rispettivo nuovo ente pagano la relativa contribuzione in relazione alla retribuzione effettivamente percepita e corrisposta nell'ente di provenienza.

Il fatto che una categoria di lavoratori debba subire, a causa dell'imposto trasferimento, una grave perdita finanziaria nella liquidazione della pensione, rispetto al trattamento che avrebbe maturato rimanendo nell'ente di provenienza, sia per effetto della maturazione di anzianità di carriera sia per applicazione di eventuali accordi sindacali, è in contrasto con le vigenti norme in materia di lavoro.

Non è stato possibile risolvere il problema con una diversa interpretazione in via amministrativa, in quanto più volte il Ministero del tesoro ha affermato che nei casi sopraindicati vi è stato un vero mutamento del rapporto di impiego con risoluzione di quello precedentemente instaurato e che, di conseguenza, anche il rapporto previdenziale, connesso al rapporto di servizio, è da

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerarsi prima risolto e successivamente costituito a diverso titolo, tanto da configurare l'ipotesi prevista dal menzionato quarto comma della continuazione di iscrizione alla Cassa pensioni.

Lo stesso Ministero ha sempre sostenuto che la precisa disposizione di legge, per dizione letterale, non ammette una diversa interpretazione, riconosciuta anche dai competenti organi di controllo.

Il Parlamento si è già occupato di un problema analogo quando ha preso in esame le conseguenze, sempre ai fini pensionistici, del passaggio alle Regioni di numerosi dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici e per non punire con il blocco quinquennale della base pensionabile ha emanato la legge 6 febbraio 1973, n. 16, dal titolo « Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Tale norma di legge non si giustifica più anche per il fatto che, in base alle recenti norme in materia di finanza locale, non è più permesso agli enti locali territoriali od istituzionali di determinare autonomamente i trattamenti economici, ma essi devono adeguarsi a recepire quanto viene concordato a

livello nazionale fra associazioni degli enti, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale e Governo, ed il più delle volte proprio con apposita legge o decreto del Presidente della Repubblica, per cui i trattamenti economici dei dipendenti sono uguali in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli enti e non esiste più il rischio per il quale è stata prevista la norma in questione.

Il mantenimento in tutti i casi della citata norma contrasterebbe anche con il principio ormai acquisito in tutti i contratti dei lavoratori pubblici e privati della mobilità del personale nell'interno dell'ente e fra enti diversi, in quanto essa non la favorirebbe affatto.

Sembra invece che tale norma possa essere mantenuta in vita per i casi di collocamento a riposo e riassunzione presso il medesimo od altro ente e quindi con reiscrizione previdenziale, onde scoraggiare il permanere in servizio di persone che potrebbero essere o rimanere collocate a riposo e favorire così altra occupazione.

L'articolo proposto, sostitutivo del più volte citato quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, tende proprio a quanto sopra esposto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di continuazione di iscrizione, per coloro che rimangono in servizio oltre il limite massimo di età, o di servizio per il collocamento a riposo, previsto dai regolamenti interni degli enti locali o da precise disposizioni di legge, e per i periodi di reinscrizione per riassunzione presso il medesimo od altro ente a seguito di già avvenuto collocamento a riposo, che non superino i cinque anni, qualora la parte *a*) della retribuzione annua contributiva goduta nei periodi stessi risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione del servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b*) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e per tutto quello che transiti da un ente pubblico ad un altro e non abbia raggiunto i limiti massimi di età o di servizio per il collocamento a riposo ».